

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

POLLERI. Domando la parola... (*Mormorio — Molti deputati s'alzano per uscire*)

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Pregherei la Camera a non voler sciogliere sì presto la seduta. Domani si è già stabilito che vi sia un'altra legge in discussione; prego perciò i signori deputati a voler continuare ora i dibattimenti su questo progetto.

DE VIRY. Messieurs, il s'agit d'une loi assez importante pour que nous apportions à sa discussion toute l'attention voulue. Si la Chambre est fatiguée de cette discussion, qu'on la renvoie à demain; mais, si on veut continuer, il convient de rester, pour qu'on ne dise pas que nous discutons légèrement et sans être en nombre des lois qui intéressent si hautement le pays.

Voci. L'appello nominale!

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Osserverò all'onorevole deputato De Viry non esservi alcuno che non voglia che questa legge sia discussa con tutta profondità, e si è appunto perciò che pregavo i signori deputati a non voler uscire. Se si potesse fare un passo in questa discussione, sarebbe meglio, poichè, ripeto, la Camera ha già deciso che domani si intraprenda la discussione d'un altro progetto di legge.

Voci. L'appello nominale!

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se non si procede sollecitamente e godendone bene del tempo, continueremo per molti giorni in questa discussione.

PRESIDENTE. Osservo che la Camera è attualmente in numero. La parola spetta al deputato Polleri.

POLLERI. Come diceva poc'anzi, io pregherei la Camera a sospendere l'abrogazione dell'articolo 33 del regolamento annesso all'editto del 30 ottobre 1847, poichè all'articolo 10 io vorrei proporre un emendamento, vorrei proporre cioè che le conclusioni fossero fatte anche dal Ministero pubblico per iscritto. Nel caso poi che la mia proposta venisse adottata dalla Camera, io proporrei un altro emendamento all'articolo 14, ove vorrei che fosse fatta menzione delle conclusioni, a termini appunto dell'articolo 33 del regolamento annesso al regio editto 30 ottobre 1847.

Prego quindi la Camera a voler sospendere questa abrogazione finchè si sia veduto l'esito de' miei emendamenti.

PRESIDENTE. Se la Camera crede, si potrebbe sospendere la votazione intorno all'articolo 2.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. « Art. 3. Entro le 24 ore dalla deputazione del relatore, il ricorso ed i documenti saranno dal segretario rimessi al medesimo, per esserne da lui fatta la relazione alla classe civile del magistrato. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il magistrato delibererà in Camera di Consiglio sull'ammissione del ricorso alla discussione contraddittoria, o reiezione della domanda, sentito il Ministero pubblico, il quale, ove si creda, prima di emettere le sue conclusioni, potrà chiedere la comunicazione degli atti.

« L'ordinanza del magistrato sarà motivata nel caso di reiezione, e firmata dal presidente, dal relatore e dal segretario »

Il deputato De Viry ha la parola.

DE VIRY. Je n'ai demandé la parole que pour avoir une simple explication de la part de M. le ministre.

Plusieurs de nos collègues, en lisant cet article 4, ont cru y voir la reproduction de l'institution française de la Cham-

bre des requêtes; ce n'est pas cela dont il s'agit; je le sais quant à moi, mais plusieurs d'entre nous, moins versés dans les matières légales et ignorant les attributions de notre Cour de cassation, ont pensé voir cette institution étrangère reproduite chez nous.

Certainement on ne veut pas changer la disposition de la loi et du règlement sur ce point. La Cour de cassation ne doit, d'après cet article, prononcer que sur les vices de formes: c'est-à-dire si l'on a dépassé le temps utile pour présenter la requête, si le dépôt a été fait, etc. Mais il est bon de le dire clairement.

Une simple explication de M. le ministre satisfera beaucoup des membres de la Chambre, et même bien des personnes dans le pays.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Non v'è dubbio che l'articolo deve essere interpretato nel senso indicato dall'onorevole deputato De Viry. Quest'articolo si riferisce alla legge organica ed al regolamento ove è dichiarato che nel primo esame il magistrato altro non fa che vedere se siasi ricorso nel termine, e siasi adempiuto a tutti gli altri requisiti voluti dalla legge per poter ammettere il ricorso; ma non entra per nulla nel merito della questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. Nel caso che sia ammesso il ricorso alla discussione contraddittoria, il magistrato nell'ordinanza medesima di ammissione ne manderà comunicare copia alla parte contro cui è diretto, e stabilirà il termine non però mai maggiore di giorni quaranta, entro il quale potrà essa presentare un controricorso.

« La detta ordinanza non pregiudicherà ad alcuno dei mezzi di cui la parte stimerà di valersi nel contro ricorso medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 6. Negli otto giorni immediatamente successivi alla data dell'ordinanza di ammissione del ricorso, il segretario ne avvertirà l'avvocato che lo sottoscrisse, e gli rilascerà copia del medesimo, dell'elenco dei documenti annessi, dell'annotazione di data della consegna, di cui all'articolo 11 del regolamento annesso all'editto organico del magistrato di Cassazione, e dell'ordinanza suddetta, per essere il tutto notificato alla parte convenuta. »

AGNÈS. Io credo che il termine proposto non possa mai accelerare l'andamento delle cause. Si sa che vi furono ricorsi in cui si proposero più di ottanta mezzi di cassazione, e fino si citarono oltre a 120 articoli di legge. Ora, quando si hanno ricorsi così lunghi, e quando se ne debbono fare molte copie per intimarle, è impossibile che in questo termine il segretario possa adempiere a quanto si prescrive.

A questo riguardo dirò quanto si pratica attualmente. Quando si presenta un ricorso il segretario fa tutte le copie necessarie, ed il magistrato non fa l'ordinanza di ammissione che quando le copie sono tutte preparate. Questo è un abuso, direi quasi una frode fatta alla legge, ma è necessario.

Io credo quindi che si potrebbe ovviare a questi inconvenienti ed accelerare nello stesso tempo l'andamento delle cause, facendo quello che si fa presso i magistrati d'Appello, ed io proporrei quindi l'articolo seguente:

« Saranno annessi al ricorso, oltre quanto viene prescritto all'articolo 9 del precitato regolamento, altrettante copie del ricorso medesimo quante sono le persone contro cui vogliasi dirigere la domanda di cassazione. »

Con questo mezzo si guadagnerà tutto il tempo che sarebbe necessario per copiare questi ricorsi.